

INTRODUZIONE SULLE RICADUTE OPERATIVE IN APPLICAZIONE AL D. LGS. 36/2021

Avv. Maria Cecilia Morandini

2° Workshop Fidal Nazionale e Organi Territoriali

Hotel Villa Maria Regina – 19.04.2024 Roma

1. IL RESPONSABILE DELLA TUTELA DEI MINORI

- Delibera Giunta Nazionale CONI del 25 luglio 2023:
 - Adeguamento agli art 33 d.lgs 36/21 e 16 del d. lgs. 39/21 sulle politiche di Safeguarding;
 - Costituzione e nomina dell'Osservatorio Permanente presso il CONI;
 - Modello di Regolamento per FSN/DSA/EPS/AB.

- Le FSN/DSA/EPS/AB:
 - hanno adottato modifiche ai Regolamenti federali a tutela dei tesserati da abusi e condotte discriminatorie;
 - istituito l'Ufficio del Garante – Safeguarding Office con la funzione di vigilare sull'adozione dei MOG;
 - deliberato le Linee Guida per predisposizione MOG e Codici di Condotta.

ART. 33 D. LGS. 36/2021 - SICUREZZA DEI LAVORATORI SPORTIVI E MINORI

Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sull'impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministro della Salute e con l'Autorità delegata per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, **inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi**, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la **designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi**. Il decreto di cui al primo periodo prevede l'obbligo della comunicazione della nomina del responsabile della protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza, in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.

SAFEGUARDING

è definito come il processo di protezione delle persone vulnerabili, bambini e adulti, da molestie, abusi e sfruttamento.

l'obiettivo è quello di **garantire** un ambiente **sicuro** e **accogliente** in cui tutti siano valorizzati e rispettati e congiuntamente disporre pratiche di prevenzione, contrasto e sanzione di qualsiasi condotta discriminatoria, forma di abuso e/o sfruttamento sulla persona, in ogni ambito, per ragioni di razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, idee politiche, status sociale, disabilità e risultati delle prestazioni sportive.

LE FINALITA' DEL SAFEGUARDING:

- rendere obbligatoria la segnalazione di ogni violazione Safeguarding (e al Codice di Condotta) in esso riportato, nonché di ogni situazione di pericolo per un soggetto fragile di cui si venga a conoscenza durante lo svolgimento delle attività dell'Ente;
- fornire indicazioni utili ad effettuare una segnalazione in maniera tempestiva e rivolgendosi ai giusti interlocutori;
- garantire chiarezza e trasparenza rispetto alle modalità con cui la segnalazione viene presa in carico e gestita.

IL RESPONSABILE SAFEGUARDING E LE SUE FUNZIONI

- le società/associazioni sportive devono nominare un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- le sue funzioni e responsabilità, i requisiti e le procedure per la nomina, sono previsti nel MOG;
- soggetto competente cui deve essere garantita l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale;
- svolge funzioni di vigilanza circa l'adozione e l'aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché di collettore di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di Safeguarding, potendo svolgere anche funzioni ispettive e audizioni agli stessi fini.

La designazione del Responsabile Safeguarding da parte delle Società/Associazioni Sportive dovrà essere effettuata con molta attenzione e cura in considerazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'incarico e per la delicatezza delle relative implicazioni, ciò anche al fine di prevenire in futuro contestazioni di *culpa in eligendo* (nel caso di scelta di un soggetto non idoneo) e le connesse responsabilità anche dal punto di vista civilistico.

- Nomina Responsabile per la protezione dei minori nello svolgimento dell'attività sportiva.
 - Deve essere comunicata al momento dell'affiliazione al Safeguarding Office federale.
 - Senza indugio pubblicata sulla *homepage* dell'Affiliata, affissa presso la sede della medesima.

- Richiesta certificato penale del casellario giudiziale → il soggetto che intende impiegare sia come lavoratore che volontario una persona al fine di svolgere attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori, è tenuto a richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare che tale soggetto non abbia subito condanne per i reati ex artt. 600-*bis* (prostituzione minorile), 600-*ter* (pornografia minorile), 600-*quater* (detenzione o accesso materiale pornografico), 600-*quinquies* (iniziative turistiche volte allo sfruttamento prostituzione minorile) e 609-*undecies* (adescamento minorenni) c.p., tantomeno sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

- Il mancato adempimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 10.000,00 a 15.000,00 euro e presuppone una responsabilità civile e disciplinare.

IL RESPONSABILE SAFEGUARDING: EVENTUALI PROBLEMATICHE

PRIVACY: possibile problematica in tema della protezione dei dati personali → il trattamento di dati personali dei soggetti coinvolti in casi di abuso, discriminazione e violenza, è connesso allo svolgimento della funzione di Responsabile Safeguarding,

TEMPISTICA INTERVENTO: come da indicazione Osservatorio SG CONI: *«gestione non solo “tempestiva ed efficace”, ma anche “riservata” delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti»*.

RESPONSABILITÀ?

Alla luce dei requisiti richiesti e delle implicazioni derivanti dalla nomina, il Responsabile Safeguarding dovrà essere un soggetto preparato, competente, autonomo ed indipendente.

È di facile deduzione, dunque, come la nomina, e ancor prima la scelta, da parte dei sodalizi sportivi di tale figura abbiano diverse implicazioni e possano rivelarsi un onere non secondario nell'organizzazione dell'attività sportiva.

Obiettivi formativi del Responsabile Safeguarding

Permettere di acquisire e accrescere informazioni, conoscenze, sensibilità e *know-how* rispetto ai temi dell'abuso e del maltrattamento e violenze.

Riconoscere situazioni di pregiudizio nei confronti dei minorenni, e rafforzare la capacità di prevenire, rilevare e segnalare in modo adeguato eventuali sospetti.

Conoscere la normativa e le buone prassi per la tutela di infanzia e adolescenza nel contesto sportivo.

ADEMPIMENTI
PER LE AFFILIATE

Entro il 1° luglio 2024 - Nominare un “Responsabile contro abusi, violenze, discriminazioni” e darne comunicazione al Responsabile federale delle Politiche di Safeguarding.

Entro il 31 agosto 2024

- Predisporre ed adottare il Codice di Condotta per Insegnanti, Tecnici, Dirigenti e chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività, di cui si allega un facsimile (Allegato C), e che dovrà essere sottoscritto per accettazione da tutte le persone interessate;
- Predisporre ed adottare i Modelli Organizzativi di controllo dell’attività sportiva che devono contenere: i protocolli di contenimento del rischio stesso e la gestione delle segnalazioni; Le modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni, gli obblighi informativi in materia;
- i Codici di Condotta ed i Modelli Organizzativi delle Società Sportive dovranno quindi essere trasmessi alla Federazione, caricandoli nella sezione Documenti dell’Area riservata, selezionando come tipologia “Safeguarding”;
- anche la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dovrà essere ufficialmente comunicata alla Federazione, utilizzando l’Area Riservata.

Tematiche per la formazione del Responsabile Safeguarding

- LA PRATICA SPORTIVA E LA CONSAPEVOLEZZA: COME RENDERE L'ASSOCIAZIONE UN LUOGO SEMPRE PIÙ TUTELANTE
- RESPONSABILITÀ, RUOLI E PROCEDURE DI SEGNALAZIONE
- TUTELA DEI/DELLE MINORENNI ONLINE. SISTEMA DI TUTELA E E-POLICY E IL QUADRO NORMATIVO
- ABUSO, MALTRATTAMENTO E MALPRATICHE – analisi delle violazioni
- LE MISURE DI PREVENZIONE: L'analisi dei rischi (*risk assessment*) – Il Codice di Condotta
- LE MISURE DI SAFEGUARDING E I FATTORI DI PROTEZIONE

Comportamenti rilevanti:

- abuso psicologico;
- abuso fisico;
- molestia sessuale;
- abuso sessuale;
- negligenza;
- incuria;
- abuso di matrice religiosa;
- bullismo, il *cyberbullismo*;
- comportamenti discriminatori.

2. I MOG SPORTIVI
3. LINEE GUIDA
4. CODICI DI CONDOTTA

ART. 16 D.LGS 39/2021 - MOG

→ Ha introdotto l'obbligo per le società ed associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche di adottare modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e codici di condotta ad essi conformi, per contrastare, tra le altre, la discriminazione e la violenza di genere e nei confronti di minori.

→ Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, entro il prossimo 31 agosto, dovranno emanare delle Linee Guida per l'adozione dei **MOG** negli organismi sportivi, i quali dovranno farli propri nei successivi 12 mesi, per non incorrere in sanzioni disciplinari.

→ Il legislatore ha stabilito, inoltre, che gli organismi sportivi aventi già in dotazione un MOG basato sul d.lgs. 231/2001, lo debbano integrare con i principi contenuti nelle Linee guida che verranno emanate dall'Organo sportivo affiliante. Così facendo, si introdurranno fattispecie di reato più propense ad essere realizzate all'interno del contesto sportivo, come violenza e discriminazione di genere, razziale e molestie, che si andranno ad affiancare a quelle già previste, come il reato di frode sportiva (introdotto dalla legge 39/2019).

→ L'inadempimento comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari.

RATIO LEGIS

La legge mira a responsabilizzare il mondo sportivo imponendo di dotarsi di un sistema di procedure che attraverso una approfondita **analisi dei rischi specifici** (*Gap Analysis*) di commettere un “ **reato presupposto** ”, crei un sistema di controllo che ne prevenga la commissione.

Tale adempimento prevede un grado di approfondimento e la creazione di una sovrastruttura di controllo (**MOG e Organismo di Vigilanza**).

→ Linee Guida per la predisposizione di Modelli Organizzativi e di Controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità - o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

FINALITA'

L'intento dei c.d. MOG sportivi:

- alleviare l'automatica riconduzione delle responsabilità in capo alla società (ad oggi considerata datrice di lavoro), per i fatti commessi esclusivamente da dipendenti o terzi mandatarî.
- **consapevolezza** da parte di tutti i soggetti interagenti con il mondo sportivo circa l'importanza di una corretta condotta etica garantendo un ambiente sicuro e propositivo, durante l'espletamento dell'attività sportiva.
- offrire una **guida precisa ed efficace** al fine di contrastare ogni forma di molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione.
- **limitare l'oggettiva attribuzione** della sanzione prevedendone l'irrogazione esclusivamente ai casi in cui essa costituisca un evidente colpa da parte dell'organizzazione.

CONTENUTO MINIMO MOG

- misure preventive e attività periodiche di controllo idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle disposizioni vigenti, ivi compresi i Principi emanati dal CONI e le Linee Guida emanate dalle FSN, DSA, EPS, nonché idonee a individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, intervenendo anche sui relativi effetti;
- definizione delle responsabilità in ambito endoassociativo in materia di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni;
- diffusione, pubblicizzazione Regolamento e trasmissione informazioni ai Responsabili al Garante;
- valutazioni annuali delle misure di cui alle lettere precedenti adottate dall'Affiliata, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate.

LINEE GUIDA MOG

Finalità: promuovere il diritto di tutti i Tesserati a svolgere attività in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità, e congiuntamente disporre pratiche di prevenzione, contrasto e sanzione di qualsiasi condotta discriminatoria, forma di abuso e/o sfruttamento sulla persona, in ogni ambito, per ragioni di razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, idee politiche, status sociale, disabilità e risultati delle prestazioni sportive.

Ambito di applicazione: tutti i tesserati, in riferimento a condotte tenute nell'ambito e connesse all'attività federale, ivi compreso lo svolgimento delle attività sportive.

Obblighi tesserati (art.4)

Obblighi Associazioni e società affiliate (art. 5)

CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI

→ prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

Stabiliscono obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate:

- al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
- all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
- alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
- alla valorizzazione delle diversità;
- alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
- alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell'atleta;
- alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E TECNICI –ART 11

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 9, i modelli di cui all'art. 8 stabiliscono tra l'altro i seguenti doveri e obblighi a carico dei dirigenti sportivi e dei tecnici:

- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante *social network*;
- j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 3;
- k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- n) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *Safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- k) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 3 situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

5. WHISTLEBLOWING

Il “*Whistleblowing*” è la procedura volta a incoraggiare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, sia l’ente che il soggetto che procede alla segnalazione.

Con l’espressione “Whistleblower” o “Segnalante” si fa riferimento alla persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo, e, nello specifico, al dipendente, personale in stage, azionista e membro degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza dell’Istituto nonché ogni terza parte che abbia operato nel contesto lavorativo dell’Istituto che segnala al Responsabile delle segnalazioni interne condotte illecite – anche potenziali.

È possibile effettuare una segnalazione:

- attraverso un Portale informatico – che grazie ad un sistema criptato – assicura l’assoluta riservatezza rispetto all’identità del segnalante;
- tramite invio cartaceo, attraverso la compilazione del seguente modulo da inviare a mezzo posta esterna – in busta chiusa con dicitura “Riservata” –
C/A Responsabile delle segnalazioni interne.

La Federazione Italiana di Atletica Leggera si è dotata del sistema per la gestione delle segnalazioni di violazioni di norme italiane ed europee denominata “Whistleblowing”, così come previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa del 23 ottobre 2019.

Tale sistema consente l’invio delle segnalazioni da parte di chi, nell’ambito del proprio contesto lavorativo, sia venuto a conoscenza di violazioni aventi a oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledano, in qualsiasi modo, **l’integrità della Federazione.**

Il sistema di “Whistleblowing” garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante e del soggetto coinvolto nella segnalazione, oltre a prevedere espressamente il divieto di atti di ritorsione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione stessa.

Integrità è la qualità di ciò che è intero e completo.

Il termine integrità nello sport implica termini quali dignità, decoro, onestà, onorabilità, serietà, rispettabilità, decenza ecc.

I concetti di morale e di etica sono spesso usati come sinonimi.

La morale è l'insieme di regole di condotta accettate da un gruppo umano in una data epoca.

L'etica negli ambienti sportivi è ancora una sicurezza e una garanzia di regolamentazione delle procedure che permettono, non la standardizzazione di interventi, ma i limiti di comportamento in modo che le regole non dipendano dalla persona che lo pratica. Così si pone la necessità di un codice etico.

L'azione del professionista dello sport

Oltre ad essere un codice di regole di condotta, il codice deve tener conto dello spirito politico coinvolto nelle prestazioni professionali e della responsabilità che ha rispetto allo sviluppo di principi fondamentali dell'essere umano in ambito sportivo.

Vale a dire che, indipendentemente dalla specialità o dal luogo nei quali il professionista sportivo esercita, la sua pratica deve essere basata su valori che permettano al soggetto di svilupparsi sia nelle sue potenzialità individuali, nella misura della sua soggettività, come nel pieno esercizio dei vari ruoli sociali che può assumere nel corso della sua esistenza, caratterizzandolo come persona.

Grazie dell'attenzione!
Avv. Maria Cecilia Morandini
Procuratore Federale FIDAL
procuratore@fidal.it